

Tema:	Mascherine di protezione
Campo:	Prestazioni speciali
Argomento:	Rimborso forfettario di CHF 40.00 per il periodo settembre – dicembre 2020 per l'acquisto di mascherine di protezione ai beneficiari Laps se viene utilizzato un trasporto pubblico
Basi legali:	Art. 3 Legge sull'armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) Artt. 6 e 20 Legge sull'assistenza sociale (Las) Art. 1 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Norme COSAS (raccomandazioni dell'8 luglio 2020)

Argomento

La Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) ha in data 8 luglio 2020 emanato una serie di raccomandazioni, tra le quali il riconoscimento nell'ambito delle prestazioni speciali del costo delle mascherine di protezione per le persone che beneficiano di aiuto sociale, in considerazione del fatto che a partire dal 6 luglio il Consiglio federale ha deciso di introdurre l'obbligatorietà di portare la mascherina sui mezzi pubblici. Questo costo infatti non è considerato nella composizione del sostentamento e andrebbe quindi riconosciuto separatamente.

Le raccomandazioni specificano che si tratta di una prestazione che dovrebbe essere rivolta principalmente agli scolari con età superiore ai 12 anni, ai lavoratori, ai partecipanti alle misure di inserimento o integrazione socio-professionale, per appuntamenti medici o terapeutici.

Condizioni per il riconoscimento

1. È rimborsato un importo forfettario di CHF 40.- per l'acquisto di mascherine di protezione se viene utilizzato un mezzo di trasporto pubblico:
 - per il trasferimento al luogo di lavoro, se lavoratori salariati, indipendenti, o beneficiari di misure di integrazione, inserimento sociale o professionale;
 - per il trasferimento al luogo di cura, se malati o invalidi che necessitano di visite, terapie, sessioni o controlli medici ricorrenti;
 - per il trasferimento dei figli all'istituto scolastico, se studenti di almeno dodici anni.
2. Il diritto al rimborso è dato per ogni membro dell'unità di riferimento che utilizza un mezzo di trasporto pubblico per i motivi di cui al punto 1.

3. Un diritto al rimborso può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a carico da altre assicurazioni*.
Per gli studenti e le persone in formazione professionale il rimborso terrà conto dell'eventuale fornitura di mascherine da parte dell'Istituto scolastico o del datore di lavoro.
4. L'importo forfettario di CHF 40.- è una prestazione unica (circostanziale) per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
5. Il diritto al rimborso si esercita mediante un formulario ufficiale, corredato dei necessari giustificativi.
6. Le spese per le mascherine sono rimborsate se la domanda è presentata entro il 31 dicembre 2020.

* Nel caso in cui l'UR ha diritto agli AFI, API o ISD la richiesta di rimborso, in applicazione al concetto di sussidiarietà, deve essere presentata considerando l'ordine in cui le prestazioni figurano all'art. 2 cpv. 1 dalla lett. e) alla lett. h) Laps (principio della cascata Laps). Analogamente a quanto indicato in precedenza (principio di sussidiarietà), per i membri dell'UR che hanno diritto alla rendita PC, la richiesta di rimborso è da richiedere all'Ufficio PC.

Il formulario per la richiesta del rimborso forfettario può essere consultato al seguente link:
www.ti.ch/sostegno

Validità

La presente disposizione entra in vigore il 1° settembre 2020 e sarà valida fino al 31 dicembre 2020.